

STATUTO FEDERAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI ACLI (FAP-ACLI)

**Approvato dal III Congresso nazionale
Ostuni 4-5 giugno 2010**

Art. 1 – Costituzione e principi

- 1.1. E' costituita in ambito nazionale l'Associazione denominata: "Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI)", di seguito indicata come "Associazione nazionale".
- 1.2. La Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI) è un'Associazione nazionale costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e dalle ACLI TERRA associazione professionale agricola, ed è riconosciuta quale Associazione specifica delle ACLI. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione FAP ACLI fonda sul Messaggio Evangelico, sull'insegnamento della Chiesa e sulla vita cristiana l'impegno morale, sindacale e politico, finalizzato alla promozione della condizione degli anziani e dei pensionati per l'affermazione dei loro diritti e la costruzione di una società che non discrimini le persone anziane, ed assicuri, secondo giustizia, lo sviluppo integrale delle persone in ogni fase della loro vita.
- 1.4. L'Associazione FAP ACLI ha la propria sede nazionale in Roma, in Via Marcora 18/20; opera prevalentemente sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.
- 1.5. La denominazione, la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della FAP ACLI sono di esclusiva proprietà della qui costituita Associazione FAP ACLI, che ne concede l'uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 2.1. FAP ACLI, Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle Acli per favorire la promozione, l'azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati:
 - a) promuove adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale degli anziani e dei pensionati nei confronti del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano negli ambiti della previdenza ed assistenza pubblica e privata – ivi comprese le forme complementari - della salute, dell'assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di tempo libero;
 - b) promuove ed organizza attività culturali e sociali che favoriscano la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza degli anziani e dei pensionati e ne sostengano l'affermazione e la concreta realizzazione;
 - c) promuove l'autorganizzazione e il volontariato sociale degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l'attività professionale e l'impegno sociale;
 - d) promuove il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista dei pensionati e degli anziani nella vita della società per la realizzazione del loro benessere, anche sociale, il miglioramento delle condizioni di vita in ambito personale, sociale, economico e professionale, sviluppando in tal modo nuovi stimoli vitali;
 - e) promuove iniziative ed attività che mettano in condizione gli anziani e i pensionati di conservare collegamenti culturali e sociali con i lavoratori dei settori produttivi di provenienza, con una specifica attenzione ai cooperatori, ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle piccole imprese, in considerazione della peculiarità della loro esperienza e degli specifici bisogni che la caratterizzano;
 - f) promuove l'organizzazione, anche in collaborazione con i Servizi, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI, di attività e servizi inerenti: la difesa civica; il patrocinio sociale e previdenziale; l'assistenza domiciliare, sanitaria e infermieristica; l'integrazione culturale e sociale; la formazione permanente; l'educazione alimentare, motoria, sportiva ed ambientale; l'animazione culturale; il turismo sociale; la consulenza fiscale ed assicurativa nonché ogni altra attività rivolta alla assistenza, alla tutela e alla promozione della vita degli anziani e dei pensionati.
 - g) in particolare, anche ai fini degli scopi indicati alla lettera h), riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, abilitato, in forza della consolidata esperienza in materia di assistenza ai lavoratori e pensionati.
 - h) promuove altresì, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni

specifiche e Servizi, comunque promossi dalle Acli, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle Acli;

- i) cura la tutela e la rappresentanza dei pensionati e degli anziani dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;
- j) promuove e/o aderisce a Confederazioni di pensionati ed anziani per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati;
- k) stipula e sottoscrive accordi interprofessionali di categoria e convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;
- l) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
- m) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
- n) stipula, anche mediante il Patronato Acli e/o il Caf ACLI, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a Statuto speciale, con le Province, con i Comuni e loro Consorzi, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;
- o) svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda agli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

- 3.1.** Possono aderire alla FAP ACLI i pensionati e le persone che hanno compiuto il 50° anno di età. L'associazione alla FAP ACLI avviene attraverso l'iscrizione presso una Struttura territoriale provinciale dell'Associazione.
La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile e può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all'associato.
- 3.2.** L'iscrizione all'Associazione FAP ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.
- 3.3.** E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 3.4.** Le tessere dell'Associazione sono emesse dal Comitato nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare e distribuite dalle Strutture provinciali.

Art. 4 – Struttura organizzativa

- 4.1.** L'Associazione FAP ACLI opera attraverso Strutture territoriali, provinciali, regionali, nazionale, nonché, ove istituite, europee ed internazionali.
- 4.2.** L'Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

Art. 5 – Struttura territoriale provinciale

- 5.1.** Le Strutture provinciali della FAP ACLI nazionale sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Segreteria nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
- 5.2.** Le Associazioni territoriali provinciali devono essere denominate "Associazione FAP ACLI della Provincia di" e sono identificate con la denominazione di "FAP ACLI, Sede provinciale di".
- 5.3.** Le Associazioni provinciali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle norme dello Statuto della FAP ACLI nazionale e dei relativi Regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi e dei servizi a cui possono accedere liberamente gli associati.
- 5.4.** Ogni Associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale,

finanziaria e patrimoniale, con diritto all'iscrizione dei soci che ne facciano domanda.

- 5.5. Le Associazioni provinciali hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Bilancio della loro attività, oppure un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti.
- 5.6. Ogni Associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale della FAP ACLI e alla formazione degli organi regionali e nazionali.
- 5.7. Ogni Associazione provinciale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale.
- 5.8. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.
- 5.9. Gli Organi della Struttura provinciale sono:
 - l'Assemblea provinciale;
 - Il Comitato provinciale
 - la Segreteria provinciale;
 - il Segretario provinciale.
 - Il Revisore Unico
- 5.10. L'Assemblea dell'Associazione provinciale istituisce un Comitato al quale delega le proprie funzioni, fatta eccezione per quelle indicate al successivo punto 5.11 e quelle relative all'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale.
Il Comitato provinciale è composto:
 - a) da cinque a quindici componenti eletti dall'Assemblea provinciale, in sede congressuale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione provinciale;
 - b) dal Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI;
 - c) dal Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 10.4.
- 5.11. L'Assemblea della Struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti i delegati al Congresso regionale e nazionale. l'Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al paragrafo precedente assume la denominazione di Congresso provinciale. Il Comitato provinciale elegge il Segretario provinciale e la Segreteria provinciale.
- 5.12. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea provinciale e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. ed un rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.
- 5.13. La Segreteria provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.
E' composta dal Segretario provinciale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato provinciale e dai rappresentanti delle Presidenze provinciali delle associazioni A.C.L.I. ed ACLI TERRA; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.
- 5.14. Il Comitato provinciale nomina un Revisore Unico.
- 5.15. La durata in carica dei componenti la Segreteria provinciale, il Segretario Provinciale ed il Revisore Unico è stabilita dal Comitato provinciale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 5.11. L'Assemblea provinciale, il Comitato provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura provinciale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.
- 5.16. La Struttura provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture, ove costituite, faranno riferimento sotto ogni profilo alla Struttura territoriale provinciale di riferimento.

Art. 6 – Struttura territoriale regionale

- 6.1. Sono Strutture regionali dell'Associazione nazionale tutte le Associazioni, preventivamente verificate ed

autorizzate dalla Segreteria nazionale, costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici ivi riportati.

- 6.2. Le Associazioni territoriali regionali devono essere denominate "Associazione FAP ACLI della Regione di" e sono identificate con la denominazione di "FAP ACLI, Sede regionale di".
- 6.3. Le Associazioni regionali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto della FAP ACLI nazionale e dei relativi Regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi per lo svolgimento delle finalità assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.
- 6.4. Ogni Associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto alla partecipazione di quei soci e/o rappresentanti degli stessi che, coerentemente con le previsioni statutarie, in considerazione del livello di articolazione territoriale intermedio nell'ambito dell'Associazione di livello nazionale, siano ammessi a partecipare.
- 6.5. Le Associazioni regionali hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Bilancio della loro attività oppure un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale.
- 6.6. Ogni Associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionali, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, ed elabora, al riguardo, una politica regionale secondo i principi di cui sopra.
- 6.7. Le Associazioni territoriali regionali esercitano un ruolo di sviluppo e di promozione delle sedi FAP ACLI sul territorio, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito e per svolgere la loro attività ed assumere le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza dei propri associati.
- 6.8. Gli Organi della Struttura regionale sono:
 - il Congresso regionale;
 - il Comitato regionale;
 - la Segreteria regionale;
 - il Segretario regionale.
 - Il Revisore Unico
- 6.9. Il Congresso regionale è composto dai Segretari Provinciali e dai delegati espressi dalle Assemblee delle Associazioni territoriali provinciali.
E' convocato ogni 4 anni, secondo l'apposito Regolamento approvato dal Comitato nazionale.
Elegge il Comitato regionale.
La durata in carica dei suoi componenti è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.
Il Comitato regionale elegge il Segretario regionale, la Segreteria regionale ed il Revisore Unico.
- 6.10. Partecipano alle riunioni del Comitato regionale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza regionale delle A.C.L.I. ed un rappresentante della Presidenza regionale delle ACLI TERRA.
- 6.11. La Segreteria regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.
E' composta dal Segretario regionale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato regionale e dai rappresentanti delle Presidenze regionali delle associazioni A.C.L.I. ed ACLI TERRA; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario regionale.
- 6.12. La durata in carica del Segretario regionale, della Segreteria regionale e del Revisore Unico è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.
- 6.13. Il Congresso regionale, il Comitato regionale, la Segreteria regionale ed il Segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura territoriale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Art. 7 – Disposizioni comuni per le Strutture territoriali, provinciali e regionali

- 7.1. La costituzione e l'adesione delle Associazioni territoriali, provinciali e regionali, alla FAP ACLI deve essere approvata ed autorizzata dalla Segreteria nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda può essere proposto ricorso al Comitato nazionale, che decide in via definitiva.

- 7.2. La Segreteria nazionale può deliberare l'esclusione di una Struttura territoriale, regionale o provinciale, nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti.
- 7.3. Avverso la delibera di esclusione, l'Associazione oggetto del provvedimento, può ricorrere al Comitato nazionale che decide in via definitiva.
- 7.4. La Segreteria nazionale nomina un Commissario, con conseguente immediata decadenza della Segreteria e del Segretario territoriale, nei casi di:
1. mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale e/o locale;
 2. mancata indizione del Congresso /Assemblea/ Comitato territoriale nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;
 3. mancata approvazione da parte della Struttura territoriale, provinciale o regionale, del proprio Bilancio o Rendiconto economico finanziario consuntivo e mancato invio di copia dello stesso alla Segreteria nazionale;
 4. reiterati comportamenti del Segretario o delle Segreterie della FAP ACLI territoriale (provinciale o regionale) e/o dei suoi dirigenti che rechino palese nocimento all'immagine ed alla denominazione FAP ACLI, oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 5. in generale, quando la Segreteria, provinciale o regionale, venga meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi FAP ACLI; per analoghi motivi la Segreteria nazionale può sciogliere e commissariare i Comitati regionali e i Comitati provinciali.
- La Segreteria nazionale decide il Commissariamento dell'Associazione territoriale, provinciale o regionale, ai sensi del presente articolo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
- 7.5. Avverso il provvedimento di Commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Art. 8 – Struttura nazionale

- 8.1. Sono Organi della Struttura nazionale:
- il Congresso nazionale;
 - il Comitato nazionale;
 - la Segreteria nazionale;
 - il Segretario nazionale.
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio nazionale dei Probiviri.
- 8.2. Il Congresso nazionale definisce le linee di impegno dell'Associazione e decide le politiche ed i progetti di sviluppo e di servizio.
Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale ogni 4 anni ed è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee provinciali secondo l'apposito Regolamento.
Il Congresso:
- elegge il Comitato nazionale, composto da 25 componenti;
 - elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
 - approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera j) del successivo art. 8.4.;
- 8.3. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi della FAP ACLI. Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Congresso nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.4. Il Comitato nazionale è composto con voto deliberativo dai componenti eletti dal Congresso nazionale, dai Segretari regionali FAP ACLI, da un rappresentante della Presidenza nazionale delle ACLI, dal Segretario Generale delle ACLI e da un rappresentante della Presidenza nazionale delle ACLI TERRA.
Il Comitato nazionale dirige l'attività della FAP ACLI nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche ed operative decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato nazionale:
- a) è convocato dalla Segreteria nazionale almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; può autoconvocarsi trascorsi 9 mesi dall'ultima riunione;

- b) elegge o revoca il Segretario nazionale;
 - c) stabilisce il numero dei componenti della Segreteria nazionale e, su proposta del Segretario nazionale, nomina uno o più vice Segretari e gli altri componenti della Segreteria nazionale;
 - d) può nominare il Direttore della FAP ACLI nazionale;
 - e) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
 - f) approva entro il mese di giugno di ogni anno, il Rendiconto economico e finanziario consuntivo, ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo;
 - g) può istituire eventuali Consulte di categoria o settore;
 - h) designa i rappresentanti presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
 - i) convoca il Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario;
 - j) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto nazionale e modifica quest'ultimo esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali;
 - k) può incaricare, su proposta del Segretario nazionale, responsabili di progetti, di servizi ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;
 - l) può nominare Commissioni di lavoro;
 - m) su proposta del Segretario nazionale, ha facoltà di revocare e/o sostituire i membri della Segreteria nazionale e i Vice Segretari.
- 8.5.** Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Comitato nazionale in generale, le sue attribuzioni, le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, il suo svolgimento e l'esercizio del voto, nonché le modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, avvengono secondo le specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.6.** La Segreteria nazionale è l'Organo esecutivo della Associazione Nazionale: attua le linee politiche e i programmi decisi dal Comitato nazionale; dirige la FAP ACLI nazionale in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale, e ne è responsabile.
- 8.7.** La Segreteria nazionale è composta con diritto di voto dal Segretario nazionale, che la convoca e la presiede, da 4 a 6 componenti nominati dal Comitato nazionale, da un rappresentante della Presidenza nazionale delle Acli, dal Segretario Generale delle ACLI e da un rappresentante della Presidenza nazionale di ACLI TERRA. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario nazionale.
- 8.8.** La Segreteria nazionale:
- a) delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative politico sindacali;
 - b) delibera in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
 - c) predispone i Bilanci (o Rendiconti economico-finanziari) preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari e li sottopone al Comitato nazionale
 - d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato nazionale.
- 8.9.** In relazione all'attività della Segreteria nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.10.** Il Segretario Nazionale:
- a) predispone le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli Organi collegiali nazionali;
 - b) firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Strutture territoriali, di dirigere gli Uffici ed i Servizi nazionali;
 - c) dirige l'attività della Segreteria nazionale e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Segretari, che può revocare in ogni tempo;
 - d) convoca e presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;
 - e) in caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vice Segretario

Vicario;

- f) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a livello nazionale, di fronte a terzi e in giudizio.
- 8.11.** Per quanto non stabilito nel presente Statuto, in relazione all'attività del Segretario nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.12.** Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi della FAP ACLI, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

Art. 9- Rappresentanza e poteri

- 9.1.** I Segretari della FAP ACLI, ai vari livelli, rappresentano l'Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale e nazionale.
- 9.2.** I Segretari delle Strutture provinciali, regionali e nazionale hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, della FAP ACLI relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali.
- 9.3.** Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.
- 9.4.** Le Strutture territoriali provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 10 – Patrimonio sociale – Risorse economiche

- 10.1.** Il Patrimonio della FAP ACLI, ai vari livelli di articolazione territoriale, è costituito da contributi dei soci, da contributi dell'Associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo.
- 10.2.** L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) eredità, donazioni e legati;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - c) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f) i contributi associativi;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- 10.3.** I singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere alla FAP ACLI, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.
- 10.4.** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione FAP ACLI nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono alle Associazione nazionale A.C.L.I. promotrice.
Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

- 11.1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.
Se non vi ha provveduto il Comitato nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale; possono essere invitati alle riunioni della Segreteria nazionale.

- 11.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale.

Art. 12 – Garanzie Statutarie

12.1. Il Collegio dei Proviviri

- a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture provinciali, regionali e nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
- b) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

- 12.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.3. Il Collegio nazionale dei Proviviri decide entro trenta giorni:

- a) sulle controversie insorte tra strutture provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali della FAP ACLI;
- b) sulle controversie di cui al successivo punto 12.5;
- c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 7.

12.4. Il Collegio nazionale dei Proviviri ha inoltre il compito di:

- a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
- b) convocare e preparare il Congresso nazionale nell'eventualità che il Comitato nazionale non sia in grado di rieleggere il Segretario nazionale;
- c) ratificare i Regolamenti attuativi delle Strutture territoriali sulla base della loro coerenza con lo Statuto

12.5. Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la loro decadenza; la surroga è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
- d) l'espulsione.

- 12.6. Il Collegio dei Proviviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denunciati le decisioni assunte.

- 12.7. I soci espulsi per violazione allo Statuto, o indegnità, possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Proviviri.

Art. 13 – Esercizi sociali e Bilanci

- 13.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I Rendiconti consuntivi, economico-finanziari, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti.

- 13.2. Nel rispetto di quanto stabilito al punto 1.2. del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Risoluzioni delle controversie

- 14.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture FAP ACLI provinciali o regionali, ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, è rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Proviviri, che deciderà, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.

- 14.2. Al Collegio nazionale dei Proviviri sono altresì rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonché quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e la FAP -ACLI nazionale.

- 14.3.** Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
- 14.4.** Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche. Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

Art. 15 – Modifiche statutarie

- 15.1.** Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dai Comitati provinciali, e dai Comitati regionali al Comitato nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale.
- 15.2.** Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti. Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 16 – Ulteriori disposizioni

- 16.1.** Le responsabilità di Segretario e di Vice Segretario della FAP ACLI non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.

Art. 17 – Incaricati

- 17.1.** Nella fase costitutiva delle Strutture territoriali, gli Incaricati provinciali e/o regionali sono nominati dalla Segreteria nazionale sentite le corrispondenti Presidenze delle ACLI.

Art. 18 – Riferimento alla Legge

- 18.1.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme regolamentari approvate quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto, alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.

III CONGRESSO NAZIONALE FAP ACLI

Ostuni 4-5 giugno 2010

Mozione Congressuale

Il terzo Congresso nazionale FAP Acli riunito a Ostuni il 04-05 giugno 2010 approva all'unanimità la relazione del Segretario uscente Vittorio Villa sul tema "Presenti nelle Acli e nelle comunità locali", con gli arricchimenti emersi dagli interventi dei dirigenti delle Acli e dei delegati FAP.

Nel dettaglio, dal dibattito congressuale, la commissione ha individuato tre aree concettuali rispetto alle quali articolare le proposte della mozione:

- 1) l'area della proposta politica;
- 2) l'area dell'organizzazione del territorio e della comunicazione;
- 3) l'area della progettualità.

Area della proposta politica

Tra gli obiettivi prioritari della FAP Acli, quale organizzazione sindacale dei pensionati, vi è la promozione della qualità della vita in ogni sua condizione, favorendo, ove possibile, l'invecchiamento attivo degli associati, attraverso anche la partecipazione alla vita del Movimento aclista.

La FAP fonda la propria identità sulle fedeltà acliste.

Essa deve definire la propria specificità rappresentativa che la caratterizzi nei confronti delle altre forze sindacali e politiche, condividendo con le Acli le strategie e la responsabilità delle scelte in tema di salvaguardia dei diritti, di tutela

degli interessi e di rapporto con le altre organizzazioni dei pensionati.

In questo contesto il congresso impegna i futuri organi direttivi a:

- 1) adeguare le politiche di Welfare della FAP alle mutate condizioni sociali e istituzionali del Paese;
- 2) qualificare le attività di rappresentanza sociale, sindacale e politica degli anziani e dei pensionati, avvalendosi anche delle collaborazioni del Patronato, del Caf e del Dipartimento welfare, con specifiche attenzioni:
 - a) alla salvaguardia del potere d'acquisto delle pensioni;
 - b) alla lotta alla povertà assoluta, sostenendo la proposta del Dipartimento Welfare Acli presentata in occasione della recente COP nazionale;
 - c) alla tutela del diritto universale di accesso ai servizi socio-sanitari e/o assistenziali;
 - d) alla promozione, ai vari livelli, anche di iniziative ludiche, aggregative e culturali idonee a favorire il diritto alle relazioni interpersonali;
- 3) valutare i provvedimenti anticrisi già approvati dal Governo e quelli futuri, riaffermando il concetto di fondo della solidarietà democratica, nel quadro della legalità e dell'equità sociale. In questa prospettiva, risulta inaccettabile e va contrastato ogni intervento che, teso alla riduzione lineare della spesa sociale complessiva, danneggi la popolazione anziana e i pensionati;
- 4) dedicare specifica attenzione al mondo degli extracomunitari che oggi sono arrivati all'età della pensione e continuano a risiedere sul territorio nazionale. Si tratta della prima generazione di immigrati che va tutelata ed assistita con particolare attenzione;
- 5) sollecitare il riconoscimento, un maggior coinvolgimento e una adeguata rappresentanza della FAP all'interno del sistema Acli e delle sue articolazioni.

Area dell'organizzazione del territorio e della comunicazione

Nell'ottica dell'integrazione di sistema, vanno stimolati quei processi di reciproco riconoscimento tra i gruppi territoriali della FAP e i circoli Acli, anche valorizzando l'esperienza dei Punto Famiglia.

Inoltre, gli organi direttivi dovranno stimolare le realtà provinciali che ancora non si sono attivate, supportandole in ogni sforzo organizzativo, anche attraverso interventi mirati nel territorio, al fine di creare consapevolezza della molteplice valenza della proposta FAP.

In questo contesto il congresso impegna i futuri organi direttivi a:

- 1) indirizzare, formare ed aggiornare i dirigenti di base disponibili a partecipare alla programmazione ed organizzazione delle attività dei Piani di Zona;
- 2) implementare ed organizzare la rete dei Promotori Sociali, possibilmente allargandone gli orizzonti oltre le tradizionali attività;
- 3) tutelare l'autonomia gestionale e organizzativa delle singole province FAP;
- 4) definire nuove modalità di periodica e costante comunicazione, da svolgersi ai vari livelli, nei confronti degli associati, allo scopo di favorire l'inclusione e la partecipazione.

Area della progettualità

Integrare le attività promosse dalle Acli, dai Servizi e, in particolare, dal Patronato, dalle Imprese a finalità sociale e dalle Associazioni specifiche e professionali è uno degli sbocchi naturali delle azioni progettuali della FAP. Si tratta di incanalare le energie associative per:

- 1) riprendere le attività di formazione cristiana degli associati e favorire la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
- 2) riproporre anche in altre realtà territoriali le sperimentazioni sviluppate nelle dieci province attraverso il Progetto "Anziani risorsa sociale", con specifiche attenzioni allo sviluppo delle positive relazioni e sinergie intergenerazionali e alle attività di alfabetizzazione informatica degli anziani, di costruzione di banche della memoria e dell'organizzazione di iniziative di vita attiva;
- 3) diffondere le esperienze positive di cura, valorizzando le proposte delle Acli Colf, con particolare riferimento alla piena consapevolezza della necessità di ottemperare agli obblighi di legge sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- 4) accompagnare e tutelare le famiglie in cui vivono degli anziani non autosufficienti con attività svolte a domicilio, nel territorio e nelle strutture assistenziali.